SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

14° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 NOVEMBRE 2004

Presidenza del presidente PONTONE

DL 1326

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2917) ***Disciplina dell'attività di acconciatore,*** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri

(778) ***BASTIANONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini***

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni. Assorbimento del disegno di legge n. 778)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 4, 5
COVIELLO *(Mar-DL-U)* 5
* D'IPPOLITO *(FI), relatrice* 3, 4
MACONI *(DS-U)* 4
MUGNAI *(AN)* 5
* TUNIS *(UDC)* 5
VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 4

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 7

N.B. *Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.*

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2917) ***Disciplina dell'attività di acconciatore***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Molinari ed altri; Gamba ed altri; Cazzaro ed altri; D'Agrò ed altri

(778) ***BASTIANONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere ed affini***

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni. Assorbimento del disegno di legge n. 778)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2917 e 778, sospesa nella seduta del 3 novembre scorso.

Ricordo che la volta scorsa, dopo aver acquisito alla nuova fase procedurale l'*iter* svolto in sede referente e non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, avevamo fissato il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative. Ricordo altresì che la Commissione aveva deliberato di assumere quale testo base dei lavori il disegno di legge n. 2917, nel nuovo testo proposto dalla relatrice D'Ippolito.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Signor Presidente, desidero esprimere la mia soddisfazione perché finalmente giunge al traguardo (anche se ora il disegno di legge dovrà essere esaminato dalla Camera dei deputati per l'approvazione definitiva) un provvedimento molto atteso dalla categoria degli acconciatori, che ha avuto un *iter* sofferto e incompiuto in altre legislature.

Esprimo il mio sincero e convinto apprezzamento per il lavoro che questa Commissione ha svolto in un clima di grande e convinta collaborazione, apportando giuste modifiche al testo e consentendo di elaborare una normativa quadro in sintonia con le direttive europee, rispondente alle esigenze delle categorie interessate e rispettosa delle competenze di carattere regionale.

Abbiamo preparato questo testo con realismo e ascoltando le istanze dei soggetti coinvolti. Credo di potere affermare che esso rappresenta un punto di arrivo importante, ma anche un precedente utile per risolvere altre questioni che saranno poste alla nostra attenzione, stante la carenza di alcune regolamentazioni in ambiti professionali che urgono invece di una normativa di orientamento.

Ringrazio anche il Governo che ha seguito con attenzione i nostri lavori.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Desidero esprimere il mio apprezzamento per la decisione dell'opposizione di accettare di esaminare questo disegno di legge in sede deliberante, nonostante che in questo momento i rapporti tra maggioranza e opposizione non siano certo idilliaci.

Si tenga presente che quello dei parrucchieri e dei barbieri è un comparto estremamente diffuso e importante per il tessuto economico nazionale. È opportuno che vi sia una normativa che disciplini il settore e al tempo stesso attribuisca maggiore dignità a questa importante professione. Il Governo, quindi, è ampiamente favorevole su questo testo che si appresta a diventare legge.

Ringrazio infine tutta la Commissione per il lavoro svolto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Ricordo che sono stati presentati alcuni emendamenti al nuovo testo proposto dalla relatrice D'Ippolito e assunto dalla Commissione quale testo base.

MACONI *(DS-U)*. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.1 e 3.1.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 2.2.

Senatrice D'Ippolito, sarebbe opportuno valutare le implicazioni dell'emendamento 6.1, il cui inserimento non sembra necessario.

D'IPPOLITO, *relatrice*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 2917, nel nuovo testo proposto dalla relatrice D'Ippolito.

MACONI *(DS-U)*. Signor Presidente, il nostro Gruppo voterà a favore di questo provvedimento, che ha avuto una lunghissima gestazione in Commissione. Credo però che siamo riusciti a raggiungere un risultato positivo, regolamentando in termini generali un'attività molto diffusa nel nostro Paese.

La normativa che ci apprestiamo a licenziare non vincola l'attività dei professionisti che operano in questo campo e rispetta le prerogative regionali, in ossequio al trasferimento di competenze deciso con la riforma del Titolo V della Costituzione.

È giusto sottolineare che tale risultato è stato conseguito grazie all'apporto di tutta la Commissione. Ringrazio in particolare la relatrice D'Ippolito per la sua disponibilità e mi auguro che, sul modello di questa legge, riusciamo a regolamentare altre attività professionali, approvando i relativi disegni di legge che abbiamo all'ordine del giorno.

COVIELLO *(Mar-DL-U)*. Signor Presidente, anche il Gruppo della Margherita voterà a favore di questo disegno di legge, che ci consente di giungere ad un risultato soddisfacente e che recepisce le nostre proposte.

Abbiamo apprezzato in particolare la disponibilità della relatrice a modificare i testi originari al fine di emanare una norma quadro di carattere generale e soprattutto nel rispetto delle competenze della Regione sulla formazione professionale. In tal modo, ci manteniamo fedeli alla linea che abbiamo seguito in questa legislatura, distinguendo le competenze regionali da quelle statali, per dare piena attuazione al progetto del regionalismo (o federalismo che dir si voglia), secondo le indicazioni del nuovo Titolo V della Costituzione. Si eviterà così che le Regioni facciano ricorso alla Corte costituzionale, come è avvenuto in molti altri casi. Questa Commissione desidera contribuire a decongestionare l'attività della Corte costituzionale e a rispettare l'obiettivo che il Parlamento si è dato nella scorsa legislatura.

MUGNAI *(AN)*. Il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore del disegno di legge in esame, per le stesse considerazioni che hanno già espresso i colleghi che mi hanno preceduto.

Il provvedimento che ci apprestiamo ad approvare si colloca in un solco innovativo di una disciplina che necessariamente abbisognava di un ammodernamento, di un adeguamento alle nuove realtà. Il testo rispetta la ripartizione delle competenze fra Stato e Regioni, va nella direzione richiesta dalle associazioni di categoria e recupera il merito delle istanze che queste hanno avanzato.

Penso che tale normativa possa costituire un valido contributo per un settore che è profondamente radicato nella cultura della nostra società e costituisce ormai un imprescindibile punto di riferimento nella vita quotidiana per entrambi i sessi.

TUNIS *(UDC)*. Anche l'UDC si esprime favorevolmente su questo disegno di legge poiché lo ritiene molto importante, in quanto riforma la disciplina di un settore vitale e importante per l'economia del nostro Paese.

Ringrazio anch'io i colleghi della maggioranza e dell'opposizione per il loro fattivo contributo e per la loro collaborazione, nonché il sottosegretario Ventucci, che è oggi presente, e tutti i Sottosegretari che si sono succeduti nel corso del lungo *iter* di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione, desidero ringraziare anch'io la relatrice e tutti i componenti della Commissione, che hanno lavorato con molto impegno su questo provvedimento.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale)

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 2917, nel nuovo testo proposto dalla relatrice D'Ippolito.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 778.

I lavori terminano alle ore 16,20.

ALLEGATO

NUOVO TESTO PROPOSTO DALLA RELATRICE D'IPPOLITO
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2917

Disciplina dell'attività professionale di acconciatore

ARTICOLI 1 E 2

Art. 1.

(Princìpi generali)

1. La presente legge reca i princìpi fondamentali di disciplina dell'attività professionale di acconciatore ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Con la presente legge sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della concorrenza relative all'esercizio di tale attività.

2. L'esercizio dell'attività professionale di acconciatore rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La presente legge è volta ad assicurare l'esercizio dell'attività, l'omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di acconciatore, siano esse individuali o in forma societaria, ovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato.

4. La presente legge disciplina, altresì, con norme cedevoli l'esercizio dell'attività di acconciatore fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

(Definizione ed esercizio dell'attività di acconciatore)

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi

volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.

2. L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione concessa con provvedimento del comune, previo accertamento del possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 nonché in osservanza delle vigenti norme sanitarie.

3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. È fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

4. Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni.

6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purchè in possesso dell'abilitazione prevista dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

7. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una società. È in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

EMENDAMENTI

2.1

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «presso il domicilio dell'esercente ovvero»

2.2

AGOGLIATI

Al comma 2, sostituire le parole: «articolo 3» *con la seguente* «articolo 2, lettera d) e articolo 3, della legge 1142/70»

ARTICOLO 3

Art. 3.

(Abilitazione professionale)

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro:

a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;

b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento è ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria.

2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera *b)* del comma 1 può essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro.

3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

6. L'attività professionale di acconciatore può essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.

EMENDAMENTO

3.1

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il limite massimo di età per lo svolgimento dell'apprendistato nel settore professionale di acconciatore è elevato fino a 32 anni».

ARTICOLI DA 4 A 6

Art. 4

(Competenze delle regioni)

1. In conformità ai princìpi fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla presente legge le regioni disciplinano l'attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, individuando gli *standard* di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all'articolo 3 in maniera uniforme sul territorio nazionale.

2. Le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo del settore e definiscono i princìpi per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza dei comuni.

3. L'attività svolta dalle regioni ai sensi del comma 2 è volta al conseguimento delle seguenti finalità:

a) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura, anche nel quadro della riqualificazione del tessuto urbano e in collegamento con le altre attività di servizio e con le attività commerciali;

b) favorire un equilibrato sviluppo del settore che assicuri la migliore qualità dei servizi per il consumatore, anche attraverso l'adozione di un sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento del servizio;

c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli addetti;

d) garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell'attività per le imprese operanti nel settore.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla presente legge, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, assumono la denominazione di «attività di acconciatore».

2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3.

3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.

4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l'esercizio dell'attività di acconciatore.

5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3, sono tenuti, in alternativa:

a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione di cui all'articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali;

b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3;

c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'articolo 3.

6. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera *b)* del comma 5 del presente articolo. Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.

7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.

EMENDAMENTO

6.1
IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «di barbiere e».

ARTICOLO 7

Art. 7.

(Termine di applicazione della legislazione vigente)

1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161, la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29 ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la presente legge, continuano ad avere applicazione fino alla data indicata dalle leggi regionali adottate sulla base dei princìpi recati dalla presente legge.